



STUDIO DUÒ

DOTTORI COMMERCIALISTI  
REVISORI LEGALI

Taglio di Po, lì 09/12/2021

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

## **NUOVO LIMITE ALL'USO DEL CONTANTE DAL 1° GENNAIO 2022**

Gentile Cliente,

a partire **dal prossimo 1° gennaio 2022** occorrerà prestare attenzione ai pagamenti in contante (e, più in generale, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante) perché **sarà operativo il nuovo limite di 999,99 euro**.

Dal 1° luglio 2020 fino a fine 2021 il limite all'utilizzo del denaro contante è fissato a 1.999.99 euro.

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (**persone fisiche o giuridiche**).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati** (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale). **Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.**

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli **assegni** bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007).

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.



Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a **1.000 euro** (art. 63 comma 1-ter del DLgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i **professionisti**, che, si ricorda, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.

In sede di conversione in legge del DL 146/2021, il nuovo art. 5-*quater*, si esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta – attività svolta dai **cambiavalute** iscritti nel registro tenuto dall'Autorità prevista dall'art. 128-*undecies* del DLgs. 385/1993 – ripristinando, a decorrere dal 1° gennaio 2022, quella dettata dal comma 3 del medesimo art. 49 del DLgs. 231/2007 e pari a 3.000 euro.

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante	
Ambito temporale di riferimento	Soglia*
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002	20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008	12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015	1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020	3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021	2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022	1.000 euro

\*Trasferimenti a partire da questa soglia comportano già l'applicazione della sanzione. Per evitare la sanzione l'uso del contante, ad esempio dal 1° gennaio 2022, dovrà essere al massimo fino a 999,99 euro.

Cordialmente

Studio Duò e Associati